

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 Luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Cirillo Dr. G. Paolo, Esposito Dr. Luigi - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE GRECO DEMETRIO ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 9.4.2008 - Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 163/CGF del 18.4.2008)

La C.G.F., rinvia a nuovo ruolo il reclamo come sopra proposto dal calciatore Greco Demetrio Alessandro.

- 2) **RICORSO DEL SIG. MARINO SALVATORE GENITORE DEL CALCIATORE MARINO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO FINO ALL’8.6.2009, SEGUITO GARA TORNEO JUNIORES M. PATERNI - D.P. PISA/D.P.AREZZO DELL’1.5.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 5.6.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Marino Salvatore, genitore del calciatore Marino Andrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo,

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 3 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete